

# BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE COME/06 – MULTIMEDIALITÀ

#### IL DIRETTORE

- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<a href="https://www.inpa.gov.it/">https://www.inpa.gov.it/</a>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, recante "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTE le ulteriori disposizioni vigenti in materia di riserve di posti, con particolare riferimento all'art. 1014 del D. Lgs. 15.03.2010 n. 66 e all'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 06.03.2017 n. 40;



- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";



- VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";
- VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artisticodisciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;
- VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1, relativa a "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette";
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che "per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della



ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e,x in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

**VISTO** 

il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

**VISTA** 

la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto "DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative";

**VISTA** 

la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 25 giugno 2024, prot. n. 9115, avente ad oggetto "Reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2024/2025";

VISTO

il Decreto Dirigenziale MUR n. 9114 del 25 giugno 2024, con il quale sono state ripartite le facoltà assunzionali per il 2024/2025;

**VISTO** 

il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;

VISTI

i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" triennio 2019/2021 - sottoscritto in data 18/01/2024 - e i precedenti Contratti del Comparto AFAM del 19/04/2018, del 04/08/2010 e del 16/02/2005;

**VISTO** 

il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

**VISTO** 

il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;

VISTO

il Decreto dirigenziale del 15 settembre 2004, n. 298, con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio di musica di Como e s.m.i. adottata con Decreto Presidenziale del 26/11/2007;

VERIFICATO che i posti risultano ad oggi vacanti;

VISTA

la delibera del Consiglio Accademico n. 60 del 10/07/2024 e n. 72 del 30/08/2024 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 15/07/2024 di allocazione delle facoltà assunzionali attribuite al Conservatorio di Como nei Settori artistico disciplinari oggetto di procedura concorsuale ai sensi del DM 180/2023;



VISTO il Bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei conservatori

di musica "COME/06 - MULTIMEDIALITÀ" di cui al prot. n. 4461 del 16/09/2024, andato deserto, come da verbale della commissione prot. 5267 del 25/10/2024 che ha determinato l'assenza di candidati e di domande presentate, a seguito del quale veniva

decretata la chiusura della procedura selettiva con D.D. prot. n. 5270 del 26/10/2024;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 2 a.a. 2024/25 del 16/11/2024 con la quale sono state

approvate le prove d'esame del presente Bando nella loro descrizione completa;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 83 a.a. 2023/24 del 25/10/2024 con la quale è stato

approvato il testo completo del presente Bando;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quando disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;

#### **DECRETA**

### Art. 1 – Oggetto

1) È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posti per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria
COME/06	Multimedialità	Il settore comprende gli studi necessari per integrare con tecniche innovative formati digitali di natura diversa (testo, immagine, audio e video), per la fruizione sia online che off-line. Particolare attenzione viene rivolta alla pianificazione, progettazione e realizzazione di ambienti in grado di correlare i diversi linguaggi che producono senso artistico e comunicativo (uditivo, visivo, gestuale).

2) Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

#### Art. 2 – Requisiti generali e specifici di ammissione

- 1) Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
  - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
  - c) godimento di diritti civili e politici;



- d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
- 2) Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
  - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
  - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
- 3) Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
  - a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la tabella allegata al presente bando (Allegato A). Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, il candidato è tenuto a indicare nell'apposita sezione gli estremi del decreto di equipollenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
- 4) Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi



compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.

- 5) Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
- 6) Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
  - a) fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
  - b) fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.

- 7) Non possono partecipare alla procedura:
  - a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
  - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
  - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
  - d) coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
  - e) soggetti non in possesso della documentazione relativa sia ai requisiti generali che ai requisiti specifici di ammissione;
  - f) soggetti che siano già appartenenti ai ruoli statali della docenza A.F.A.M..
  - g) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  - h) coloro che hanno subìto un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- 8) Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei



candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

### Art. 3 – Costituzione della graduatoria ed elenco idonei

- 1) Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
- 2) Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
  - a) titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
  - b) prove d'esame: massimo punti 70 (settanta);
- 3) accedono alle prove d'esame di cui al comma 2 lettera b) i candidati che hanno conseguito una votazione pari o superiore ai 18/30 nella valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 2 lettera a);
- 4) conseguono l'idoneità i candidati che hanno ottenuto una votazione pari o superiore ai 60/100 quale sommatoria della valutazione dei titoli di servizio e dei titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 2 lettera a) (votazione minima: 18/30) e della votazione riportata nelle prove d'esame di cui al comma 2 lettera b (votazione minima: 42/70)
- 5) Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
- 6) L'elenco degli idonei di cui al presente articolo non potrà essere utilizzato da Istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, ovvero diverse da quelle che hanno indetto la procedura congiuntamente, per la stipula di contratti a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato, oppure di collaborazione.

#### Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

- La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione del modulo di domanda online, secondo la modalità di seguito riportata ed è da intendersi tassativa; pertanto, NON sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
- 2) I candidati che intendono partecipare al concorso devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line collegandosi al portale reclutamento del Conservatorio di Como (<a href="https://reclutamento.conservatoriocomo.it">https://reclutamento.conservatoriocomo.it</a>), che richiede l'autenticazione con i servizi SPID o con registrazione tramite indirizzo PEC a partire dalle ore 16:00 del 11/12/2024 e fino alle ore 16:00 del 10/01/2025.
- 3) Per l'accesso alla piattaforma sarà necessario seguire le indicazioni riportate a questa pagina: <a href="https://conservatoriocomo.it/reclutamento-istruzioni/">https://conservatoriocomo.it/reclutamento-istruzioni/</a>. Non saranno accettate domande inviate con modalità differenti da quelle di cui al comma precedente.
- 4) La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.
- 5) Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda (<a href="https://conservatoriocomo.it/bandi/DomandaDM180.pdf">https://conservatoriocomo.it/bandi/DomandaDM180.pdf</a>) il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000:
  - a) Nome e cognome;
  - b) Genere di appartenenza;



- c) Data e luogo di nascita;
- d) Nazionalità;
- e) Codice fiscale;
- f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
- h) Il requisito previsto dall'art. 4 comma 1 lettera i) del DM 180/2023, ovvero di non appartenere ai ruoli statali della docenza AFAM;
- i) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
  - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, c. 3, lett a);
  - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, c. 3, lett. b);
- j) Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
- k) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
- 1) Di godere dei diritti civili e politici;
- m) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
- n) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- o) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- p) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
- q) Di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- r) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- s) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.
- 6) Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo conservatoriocomo@pec.como.it. L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
- 7) Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo del Conservatorio di Como, contattabile tramite PEC all'indirizzo conservatoriocomo@pec.como.it

### Art. 5 – Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

- 1) I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.
- 2) I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2024 (a.a. 2023/2024); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.



- 3) I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando al quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
- 4) Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
- 5) Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
- 6) I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli preferenziali sono elencati nell'allegato B.
- 7) I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riportandone gli estremi nella apposita sezione della domanda online. Qualora il candidato abbia avviato la procedura di riconoscimento che alla data di chiusura del bando non sia ancora terminata, lo stesso potrà essere ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, impegnandosi a produrre, a pena di esclusione, il provvedimento di equiparazione o equivalenza al corrispondente titolo italiano all'atto dell'eventuale assunzione. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica <a href="https://www.funzionepubblica.gov.it/">http://www.funzionepubblica.gov.it/</a>
- 8) I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'università e della ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.
- 9) Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

#### Art. 6 – Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

- 1) È inammissibile, e comporta pertanto l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.
- 2) Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
- 3) La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda dalla quale risulti che il candidato è sprovvisto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2;



4) Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'esclusione è disposta dal Direttore del Conservatorio di Como a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7. L'esclusione potrà essere emessa in qualsiasi fase della procedura e notificata al candidato con provvedimento motivato tramite PEC.

#### Art. 7 — Commissione

- 1) La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio di Como, appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
- 2) Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.
- 3) I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio di Como, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
- 4) L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio di Como, via L. Cadorna 4, in una data che sarà comunicata sul sito del Conservatorio tre giorni prima del sorteggio. Il sorteggio avverrà contestualmente con collegamento a piattaforma telematica il cui indirizzo verrà comunicato con il medesimo avviso. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio. Laddove data e orario del sorteggio dovessero subire variazioni, le stesse verranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale del Conservatorio di Como.
- 5) Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta ove possibile da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
- 6) Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso.
- 7) La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso. Detto decreto pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Como e sul portale dei concorsi AFAM.
- 8) Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore del Conservatorio.
- 9) In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata nel rispetto di quanto previsto dai commi 4



- e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
- 10) La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.
- 11) La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
- 12) La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio di Como ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
- 13) La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione, unitamente ai verbali delle singole sedute.
- 14) Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.
- 15) Nessun compenso è previsto per i componenti la commissione, salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

### Art. 8 – Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

#### Titoli di servizio

#### Punteggio: 4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12

Si definiscono titoli di servizio (di cui alla sottostante tabella A) i servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2023/2024 (31 ottobre 2024) incluso, presso:

- le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea.

Quest'ultimo servizio, a pena di esclusione dalla valutazione, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di



studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio avverrà, ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri riportati nella seguente tabella A

TABELLA A			
	Fino a 35 giorni	Punti 0,00	
	Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80	
SERVIZIO PRESTATO IN	Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60	
GIORNI	Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40	
	Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20	
	Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00	
	Fino a 24 ore	Punti 0,00	
	Da 25 a 49 ore	Punti 0,80	
SERVIZIO PRESTATO IN ORE	Da 50 a 74 ore	Punti 1,60	
	Da 75 a 99 ore	Punti 2,40	
	Da 100 a 124 ore	Punti 3,20	
	Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00	

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.



Titoli culturali, professionali e artistici

Punteggio massimo: 18 punti

Si indicano di seguito le definizioni di titoli culturali, professionali e artistici, con il dettaglio del punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria.

#### Titoli culturali

Punteggio: fino a un massimo di 6 punti

Si definiscono titoli culturali (di cui alla sottostante tabella B) i titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura.

	TABELLA B		
Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso		Fino ad un massimo di	
11101	if di studio diteriori a queno ene consente i accesso	punti 6	
1) 1	Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello		
1	rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge		
	508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute		
(	dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di		
i	struzione superiore estere**, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o		
,	vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente	2 munti nar agni titala	
1	riconosciute o titolo equipollente.	3 punti per ogni titolo	
2) 1	per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di		
	S. Cecilia in Roma.		
3)	per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali		
1	egalmente riconosciute, italiane ed estere** o titoli di cui all'art. 3, comma		
	1, lett. d), del DPR 212/2005.		
4) 1	per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle		
]	stituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle		
]	stituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o		
1	titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore	1 punto per ogni titolo	
6	estere**, da Università statali o non statali legalmente riconosciute,		
(	compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento post		
i	lauream di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.		

<sup>\*</sup> Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

### Titoli professionali

Punteggio: fino a un massimo di 5 punti

Si definiscono titoli professionali (di cui alla sottostante tabella C) le attività didattiche ulteriori rispetto a quella di cui alla tabella A del presente articolo (non potranno essere qui inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio).

Per attività didattica si intende:

<sup>\*\*</sup> per i titoli di studio esteri vedasi quanto riportato all'art. 5 commi 7 e 8.



- servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva;
- servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva, il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute e il servizio nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica;
- servizio prestato nei corsi pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti.

Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla tabella C) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla tabella C) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla tabella C avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

TABELLA C		
Repubblica 8 luglio 2005, n. 2 cui al decreto del Ministro dell stesso SAD per il quale è band	12, ovvero nei percorsi formativi 'istruzione, dell'università e della ita la procedura selettiva (max pu	rolo 3 del decreto del Presidente della di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di a ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello anti 5).  entualmente già censiti nei titoli di servizio.
	Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Servizio prestato in giorni	Da 36 a 71 giorni	Punti 0,40
	Da 72 a 107 giorni	Punti 0,80
	Da 108 a 143 giorni	Punti 1,20



TABELLA C		
	Da 144 a 179 giorni	Punti 1,60
	Pari o superiore a 180 giorni	Punti 2,00
	Fino a 24 ore	Punti 0,00
	Da 25 a 49 ore	Punti 0,40
Caminia mandata in ana	Da 50 a 74 ore	Punti 0,80
Servizio prestato in ore	Da 75 a 99 ore	Punti 1,20
	Da 100 a 124 ore	Punti 1,60
	Pari o superiore a 125 ore	Punti 2,00

Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 5).

Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio.

	Fino a 35 giorni	Punti 0
	Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Convigio muostata in aiami	Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Servizio prestato in giorni	Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
	Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
	Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
	Fino a 24 ore	Punti 0,00
	Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Sanzizia pragtata in ara	Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Servizio prestato in ore	Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
	Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
	Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

Servizio prestato nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50). Non possono essere inseriti dati relativi agli anni accademici eventualmente già censiti nei titoli di servizio.

essere insertit dati relativi agni anni accadennei eventuannente gia censiti nei titori di servizio.		
	Fino a 35 giorni	Punti 0,00
	Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Servizio prestato in giorni	Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
	Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
	Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
	Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50



TABELLA C			
	Fino a 24 ore	Punti 0,00	
	Da 25 a 49 ore	Punti 0,10	
Compizio muostata in ana	Da 50 a 74 ore	Punti 0,20	
Servizio prestato in ore	Da 75 a 99 ore	Punti 0,30	
	Da 100 a 124 ore	Punti 0,40	
	Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50	

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio ulteriore si evidenzia che:

- a) La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- b) Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva); limitatamente al servizio prestato nelle Scuole a seguito di chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico (es. MAD) si può prescindere dall'indicare gli estremi della procedura.
- c) Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione);
- d) la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.

#### Titoli artistici

#### Punteggio: fino a un massimo di 18 punti

Si definiscono titoli artistici (di cui alla sottostante tabella D) i titoli attestanti attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD.

La commissione in sede di prima seduta predeterminerà i criteri di valutazione, pubblicandoli sul sito istituzionale del Conservatorio di Como.

Il candidato è tenuto a caricare sull'apposita procedura informatica fino a un massimo di n. 20 titoli esclusivamente in formato .pdf, ciascuno dei quali non potrà superare i 20MB.

TABELLA D	
Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e	Fino ad un massimo di punti
professionali attinenti al SAD	18
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di	Presentazione massima di 20
rilievo nazionale ed internazionale);	(venti) titoli
- Conseguimento di premi di rilevanza internazionale;	
- Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di	
relatore;	
- Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed	
internazionale con attività attinente al SAD oggetto di concorso;	



- Pubblicazioni edite da Case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite, attinenti al SAD oggetto di concorso, con l'attribuzione del codice ISBN:
- Composizioni e trascrizioni di natura informatica eseguite in pubblici concerti;
- Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale:
- Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi;
- Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7 sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni e trascrizioni di natura informatica eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

#### Art. 9 – Prove d'esame

- 1) Le prove di esame consisteranno in due prove:
  - a) una prova didattica a carattere teorico;
  - b) una prova orale.

La prova è costituita da una lezione di carattere teorico e pratico al fine di verificare la competenza didattica, la capacità di comunicazione con gli studenti, attraverso appropriate metodologie di insegnamento e la conoscenza della disciplina; verterà sui seguenti argomenti:

- 1. Introduzione all'uso del microcontrollore Arduino
- 2. Strumenti aumentati



- 3. Strategie progettuali per la realizzazione di un sistema interattivo
- 4. Sistemi di controllo per il live-electronics e la multimedialità
- 5. Post-produzione video e/o audio per il video
- 6. Elementi base di registrazione, ripresa e montaggio video
- 7. Presentazione del software Da Vinci Resolve
- 8. Il protocollo OSC
- 9. Internet delle cose (IoT)
- 10. Tipologie e impiego di sensori e attuatori
- 11. Linee guida per la pianificazione di un'installazione multimediale in ambito museale o in altri spazi espositivi
- 12. Comunicazione audiovisiva: rapporto tra suono e immagine
- 13. Codifica e formati digitali per l'audio e il video
- 14. Introduzione al protocollo di comunicazione DMX o Art-Net

L'argomento che il candidato dovrà esporre durante la prova verrà scelto attraverso estrazione pubblica immediatamente prima dell'inizio della prova stessa.

La seconda prova teorico-pratica, articolata in due fasi, è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione. Mira all'accertamento della conoscenza e della preparazione del candidato.

La prova, nello specifico, si articola come segue:

- Presentazione e descrizione dettagliata da parte del candidato di un proprio progetto multimediale di ampio respiro, che coniughi elementi del mondo fisico e di quello digitale (physical computing), mediante l'impiego di microcontrollori, sensori e/o attuatori.
   Il candidato dovrà illustrare dettagliatamente il funzionamento del sistema e le strategie messe in opera per la sua realizzazione.
- 2. Estrazione a sorte, seduta stante, di un progetto multimediale compreso nell'elenco sottostante, di cui il candidato dovrà discutere, illustrare e argomentare dettagliatamente le possibili scelte implementative sul fronte sia hardware che software, ovvero le tecniche e le strategie da porre in essere per una sua efficace realizzazione pratica.

Elenco dei dieci progetti da estrarre:

- 1. Realizzazione di una patch Max in grado di controllare la saturazione di un video attraverso dei parametri audio
- 2. Realizzazione di un sistema per sincronizzare dei campioni audio con delle clip video
- 3. Realizzazione di un sistema di controllo di parametri audio e/o video attraverso l'utilizzo di sensori
- 4. Realizzazione di un sistema di generazione grafica attraverso processi gestuali o parametri audio ricavati mediante feature extraction
- 5. Realizzazione di un'installazione interattiva audiovisiva gestita da algoritmi di computer vision, basati sul motion capture o la gesture recognition
- 6. Realizzazione di un ambiente multimodale in cui suono, immagine e gesto siano intimamente correlati, con il controllo in tempo reale dei diversi parametri di sintesi sonora e visiva
- 7. Realizzazione di un sistema basato sull'IoT (Internet of Things), in cui diversi dispositivi interconnessi e interoperabili all'interno di una rete locale o remota sono in grado di scambiarsi informazioni, interagendo reciprocamente, con i musicisti e con l'audience (in presenza o in remoto)



- 8. Realizzazione di un'applicazione web che offra un'esperienza sonora interattiva per l'utente, con l'ausilio della Web Audio API e relative librerie di supporto
- 9. Realizzazione di un sistema di physical computing, che permetta l'interfacciamento tra diversi dispositivi logici e fisici, mediante l'uso di sensori e attuatori gestiti dal microcontrollore Arduino o dal computer a scheda singola Raspberry Pi
- 10. Realizzazione di un augmented instrument, uno strumento musicale ibrido, espanso mediante l'uso di sensori e/o attuatori, in grado di estendere le funzionalità di controllo e le potenzialità espressivo-performative degli strumenti acustici tradizionali, in direzione della fusione e integrazione tra il mondo meccano-acustico e quello elettronico-digitale.

Durante l'esposizione, il candidato potrà avvalersi della propria strumentazione hardware e software. È richiesta la conoscenza e padronanza dell'ambiente di programmazione Max (versione 8 o 9), con particolare riferimento agli oggetti Jitter.

La durata totale della prova è di massimo 45 minuti, ed il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti.

La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35.

- 2) Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
- 3) Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.
- 4) L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/35 in ciascuna delle prove d'esame.
- 5) Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Amministrazione.
- 6) Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
- 7) Fermo restando la disciplina di cui all'art. 16 della Legge 12.03.1999 n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, il Conservatorio adotterà ogni misura per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.
- 8) La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, come modificato dal D.P.R. 16.06.2023 n. 82, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo conservatoriocomo@pec.como.it almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
- 9) Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.



10) Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

#### Art. 10 – Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei

- 1) Terminate le prove d'esame e la loro valutazione la Commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
- 2) L'idoneità è attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 42/70 nel totale delle prove d'esame.
- 3) Con provvedimento del Direttore del Conservatorio sarà approvata la graduatoria di merito provvisoria composta da un numero di candidati pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100 dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Como.
- 4) Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio, dandone pubblicazione sul sito istituzionale.
- 5) Tutte le comunicazioni relative al concorso bandito saranno effettuate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio di Como, con valore di notifica a tutti gli effetti.
- 6) Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo conservatoriocomo@pec.como.it.
- 7) Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; il Direttore procede quindi alla pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<a href="https://www.inpa.gov.it/">https://www.inpa.gov.it/</a>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio di Como e sul Portale dei concorsi AFAM (<a href="https://afam-bandi.cineca.it/">https://afam-bandi.cineca.it/</a>).
- 8) La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

#### Art. 11 – Stipula del contratto

- L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
- 2) Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
- 3) Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.



- 4) Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito del Conservatorio di Como. Da tale pubblicazione decorreranno 48 ore per l'accettazione o la rinuncia. La rinuncia all'incarico conferito comporta il depennamento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
- 5) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
- 6) Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato delle comunicazioni regolarmente pubblicate sul sito del Conservatorio di Como esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni inviati nell'area riservata dell'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.
- 7) Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, in assenza di documentato oggettivo impedimento, sarà considerato come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato, cui seguirà la cancellazione del nominativo dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
- 8) La procedura si concluderà con l'assegnazione dell'incarico sulla base della posizione occupata nella graduatoria. La mancata accettazione o l'indisponibilità a stipulare il contratto comporterà rinuncia all'incarico a tempo indeterminato con conseguente depennamento dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
- 9) Al termine della procedura di cui al comma 8, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo dall'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
- 10) Il Conservatorio potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1 co. 284 della Legge n. 160/2019. Il vincitore o l'idoneo saranno depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.
- 11) L'elenco degli idonei non potrà essere utilizzato da Istituzioni diversa dal Conservatorio per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata.

# Art. 12 – Riserve di posti e titoli di preferenza a parità di merito

- 1) Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio.
- 2) Non sono previste riserve di posto ai soggetti di cui all'articolo ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per raggiungimento del limite di posti da riservare previsto dalla normativa vigente.
- 3) Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68:
  - a. i testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), legge 11 gennaio 2018, n. 6;
  - b. gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'art. 6, legge 11 gennaio 2018, n. 4;



- c. gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
- 4) Non sono previste riserve di posto ai soggetti di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per raggiungimento del limite di posti da riservare previsto dalla normativa vigente.
- 5) Non sono previste riserve di posti ai sensi dell'art. all'art. 18 comma 4 del D. Lgs. 06.03.2017 n. 40.
- 6) I posti eventualmente non utilizzati dal personale riservatario di cui al presente articolo devono intendersi pubblici e saranno, pertanto, ricoperti mediante l'utilizzo della graduatoria generale di merito.
- 7) I candidati che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di preferenza a parità di merito, indicati nell'ALLEGATO B, dovranno dichiararli nella domanda di partecipazione alla procedura. I titoli dichiarati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione stabilito dal presente bando.
- 8) Si precisa che a norma dell'art. 6 del D.P.R. 487/1994 come modificato dal D.P.R. 82/2023, che la percentuale di rappresentatività dei generi nell'Amministrazione, per l'Area di inquadramento oggetto del presente concorso, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno 2023, è la seguente: Femmine: 92% Maschi: 8% e che pertanto si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del D.P.R. n. 487/1994, in favore dei candidati appartenenti al genere femminile.

#### Art. 13 – Ricorsi

Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

### Art. 14 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Conservatorio e saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente selezione e dell'eventuale assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria. I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali.

I dati personali fomiti dai candidati possono essere comunicati ad altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica che ne facciano richiesta per eventuali assunzioni derivanti dall'utilizzo della graduatoria.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Como, con sede legale in Via Cadorna, 4 – 22100 COMO – Tel: 031/279827 – PEC: conservatoriocomo@pec.como.it Il Responsabile della protezione dei dati è l'Ing. Roberto Verrillo, che può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@conservatoriocomo.it.

Oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante della privacy: <a href="https://www.garanteprivacy.it">https://www.garanteprivacy.it</a> nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.



### Art. 15 – Norme finali

- 1) Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
- 2) Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/).
- 3) Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio di Como e sul Portale dei concorsi AFAM (<a href="https://afam-bandi.cineca.it/">https://afam-bandi.cineca.it/</a>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
- 4) Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio di Como con valore di notifica.

Il Direttore M° Vittorio Zago



### **ALLEGATO A**

### COME/06 - MULTIMEDIALITÀ - TITOLI D'ACCESSO

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

- Diploma di Vecchio Ordinamento di Musica Elettronica;
- DCSL34 Musica elettronica Diploma accademico di secondo livello;
- DCSL 60 Diploma accademico di secondo livello in Musica Elettronica;
- DCSL 61 Diploma accademico di secondo livello in Tecnico del Suono;
- LM65 Laurea Magistrale (LM) in Scienze dello Spettacolo e della Produzione Multimediale;
- DASL08 60 Diploma accademico di secondo livello in Nuove Tecnologie dell'Arte.



### ALLEGATO B

#### COME/06 – MULTIMEDIALITÀ – PREFERENZE E PRECEDENZE

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

- 1) I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
- 2) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
- 3) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
- 4) Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
  - a. riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
     n. 68, o equiparate;
  - b. riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- 5) Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
  - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
  - b. i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - c. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
  - d. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  - e. maggior numero di figli a carico;
  - f. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
  - g. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  - h. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;



- i. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- j. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- k. avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- 1. essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- m. appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- n. minore età anagrafica.